

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

(Approvato con deliberazione n. 144 del 13.9.1999 del Consiglio Provinciale)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE

1. L'Ufficio dei Difensore Civico, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dallo Statuto vigente, svolge funzioni di garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale, iscritti da almeno 5 anni nelle liste elettorali della provincia e nella stessa residenti. L'aspirante dovrà produrre apposita istanza e dimostrare, attraverso adeguata documentazione - così come indicato nel relativo bando - d'essere in possesso:

- dei requisiti richiesti per potere accedere alla carica di componente del CO.RE.CO:
- di esperienza giuridico amministrativa;
- copia della Dichiarazione dei Redditi.

Il Presidente della Provincia provvede con avviso pubblico, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, – formare l'elenco degli aspiranti al ruolo di difensore civico su conforme parere di apposita commissione nominata dal Consiglio nel proprio seno.

La Commissione Consiliare, formata da tanti Consiglieri quanti sono i Gruppi Consiliari presenti in Consiglio, sarà presieduta dal Presidente del Consiglio.

Ogni Capogruppo segnalerà al Presidente del Consiglio il nominativo del Consigliere deputato a far parte della Commissione.

La Commissione si intenderà formata dopo l'approvazione e la votazione dell'Aula.

Il Difensore Civico è eletto tra gli aspiranti inseriti nell'apposito elenco di cui al 2° capoverso che precede, dal Consiglio Provinciale nei modi previsti in Statuto e dura in carica sino alla decadenza o scioglimento del Consiglio che lo ha eletto

3. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso gli Uffici Provinciali. L'ubicazione specifica è fissata con determinazione del Presidente.

Art. 2

GIURAMENTO

Il Difensore Civico - dopo l'elezione da parte del Consiglio Provinciale ai sensi delle norme dello Statuto e previa notifica di nomina, che avviene con determinazione di esecuzione del Presidente - giura davanti al Consiglio Provinciale, prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula di cui all'art. 45 della L.R. 15 marzo 1963 n. 16.

Art. 3

REVOCA E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentate inefficienze, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio con le modalità previste per la elezione del difensore civico medesimo.

2. Non può, altresì, far parte dei Consigli d'Amministrazione di Enti, Istituti o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, né può ricoprire alcuno degli incarichi di cui al 2° punto del precedente comma.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri provinciali.

Art. 4
DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Difensore Civico sono depositate presso la Presidenza del Consiglio Provinciale. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Consiglio Provinciale provvede all'elezione del nuovo Difensore Civico entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 5
PUBBLICO UFFICIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, il Difensore Civico assume la qualifica di Pubblico ufficiale.

Art. 6
INDENNITÀ

Il Difensore Civico riceve il compenso fissato dallo Statuto della Provincia, con i relativi diritti per quanto attiene a trasferte e missioni e prerogative o privilegi. È tenuto a garantire la propria presenza presso la sede almeno 4 giorni la settimana in ore d'ufficio.

CAPO II
FUNZIONAMENTO

Art. 7
ATTRIBUZIONI E FINALITÀ

1. Il Difensore Civico, in base alle attribuzioni della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dello Statuto Provinciale con la sua azione persegue le finalità seguenti:
 - a) segnalare abusi, cioè rilevare, sostanzialmente, il cattivo uso che l'autorità provinciale (organi istituzionali, uffici, servizi ed enti) fa dell'esercizio delle attività amministrative, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;
 - b) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende e consorzi di promanazione provinciale;
 - c) segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale d'intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati, oppure per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per inesistenza o cattivo funzionamento dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva;
 - d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) ad istanza dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, qualora lo ritenga necessario;
 - e) denunciare - ove occorra - all'Autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili di cui abbia avuto conoscenza.

Art. 8
DIRITTO D'ACCESSO

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari.
2. Egli ha il diritto di ricevere dagli organi istituzionali dai funzionari preposti o addetti agli uffici e ai servizi della Provincia o degli Enti e Aziende dipendenti, tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
3. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 9
DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO

1. Tutte le delibere del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale, compreso lo Statuto ed i regolamenti della Provincia debbono essere fatti pervenire, contestualmente all' affissione all'Albo pretorio, al Difensore Civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità provinciale.
2. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è tenuto un registro apposito per l'iscrizione cronologica delle delibere ricevute.

Art. 10

PARTECIPAZIONE

Il Difensore Civico, su invito formale del Presidente del Consiglio, può partecipare, quale osservatore, allorché le adunanze non siano dichiarate segrete o vi possano ricorrere contrasti di interessi, alle riunioni di Consiglio Provinciale e su invito del Presidente della Provincia, alle riunioni della Giunta Provinciale.

Art. 11

MODALITÀ D'INTERVENTO

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo, in itinere presso la Provincia e/o gli enti o aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico, ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.
3. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il responsabile del procedimento e del provvedimento, ove soggetto diverso, per ottenere chiarimenti, informazioni, o procedere congiuntamente all'esame della pratica in contestazione.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa con il dirigente, stabilisce il termine massimo, sempre nel rispetto del termine previsto dai regolamenti attuativi vigenti nonché delle disposizioni di legge e dello statuto, per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Provincia e all'Assessore al ramo.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Presidente della Provincia o dell'Assessore al ramo, l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza.

Art. 12

CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Difensore Civico partecipa alla conferenza annuale prevista dall'art.22 dello Statuto.
2. Nella conferenza annuale, il Difensore civico svolge una relazione pubblica evidenziando i casi di carenza o disfunzioni dell'attività e suggerendo soluzioni idonee in materia di riorganizzazione per l'efficienza, l'efficacia, la produttività e l'economicità dell'azione amministrativa.
3. Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale ravvisando utili le indicazioni del Difensore Civico per rimuovere ostacoli e disfunzioni - adottano gli atti conseguenti anche alla luce delle risultanze della conferenza annuale in occasione della discussione del bilancio.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 13

RELAZIONI PERIODICHE

1. Il Difensore Civico, ove lo ritenga opportuno, può inviare una relazione quadrimestrale al Consiglio Provinciale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. La relazione annuale del Difensore Civico è obbligatoria e deve pervenire al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale e al Consiglio Provinciale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, affinché gli organi possano soddisfare alle esigenze ed alle segnalazioni mediante lo strumento del bilancio preventivo che deve essere approvato entro il 31 ottobre, salvo deroghe di legge. Copia della relazione va inviata ai Gruppi consiliari.
3. La relazione del Difensore Civico sarà esposta all'albo pretorio per un mese affinché tutti i cittadini possano averne notizia. Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari della Provincia per il diritto d'accesso, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10.

Art. 14

RAPPORTI CON IL DIFENSORE CIVICO DEI COMUNI

Il Difensore Civico della Provincia segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico comunale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni e anomalie nell'attività amministrativa dei comuni della Provincia.

Art. 15

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFENSORI CIVICI

Il Difensore Civico può iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori Civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

CAPO IV

COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI

Art. 16

MEDIAZIONE

1. Il Difensore Civico - qualora il Presidente della Provincia accetti - può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziaria tra la Provincia e il Comune, il cittadino, singolo o associato, e sempreché quest'ultimo gli affidi incarico con richiesta formale.
- 2.- La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore Civico ed accettata per la Provincia dal Presidente della Provincia o Assessore al ramo e dal Sindaco del Comune o dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.

Art. 17

OGGETTO DELLE RICHIESTE E DELLE ISTANZE

1. Il cittadino, in forma singola o associata, o l'ente interessato alla mediazione di cui al precedente art. 16, fa pervenire al Difensore Civico una richiesta munita degli estremi seguenti:
 - a) nome e cognome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza e residenza;
 - d) oggetto della richiesta descritto in forma succinta;
 - e) soluzione richiesta;
2. Il Difensore Civico risponde entro 5 giorni sia se l'istanza è procedibile, sia se è improcedibile, in quanto l'Autorità provinciale non è d'accordo alla mediazione.
3. Gli estremi di cui al comma 1 del presente articolo sono necessari anche per le istanze di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

4. Tutte le istanze e le richieste sono presentate alla segreteria del Difensore Civico e ad esso indirizzate.

CAPO V STRUTTURA ORGANICA

Art. 18 DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici Provinciali in locali idonei per ampiezza e facilità d'accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La Sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile individuazione.
2. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un ufficio dotato di servizi e di personale costituito con atto deliberativo della Giunta Provinciale.
3. Il Funzionario responsabile dell'ufficio del Difensore Civico è scelto tra i F.R.U.O. della struttura organica dell'Ente.

Art. 19 SANZIONI PER I DIPENDENTI

1. Qualora i funzionari della Provincia impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 51, comma 9, della L. R. n. 48/91 e dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro per il personale degli Enti Locali, nonché dalle norme di riferimento.
2. Per i funzionari non dipendenti dall'Ufficio del Difensore Civico, ad iniziativa di questa provvede il Presidente della Provincia o l'Assessore al ramo.
3. Per i funzionari addetti all'Ufficio del Difensore Civico provvede, con propria azione, questi direttamente, formulando al Presidente della Provincia o all'Assessore al ramo il tipo di infrazione e di sanzione corrispondente.

Art. 20 RESPONSABILITÀ DEL DIFENSORE CIVICO

In materia di responsabilità, al Difensore Civico si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991.

CAPO VI STRUMENTAZIONE

Art. 21 STRUMENTI

L'Ufficio del Difensore Civico deve essere dotato di tutti gli strumenti e tecnologie moderne: computers, fax, telefoni, televisori, radio telescriventi, terminali ecc.

Art. 22 LIBRI E REGISTRI

1. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia.
2. Inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del libro delle mediazioni extragiudiziali, del registro delle istanze con la soluzione o non soluzione delle questioni.

Art. 23 DOTAZIONE DEL PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

1. L'Ufficio di Provveditorato ed Economato della Provincia mette a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico gli strumenti e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.
2. L'inventario dei beni in dotazione dell'ufficio del Difensore Civico è tenuto presso gli Uffici della Provincia ed una copia depositata presso l'ufficio stesso che ne ha avuto l'assegnazione. Ciò al fine della verifica della eventuale obsolescenza, ricambio, manutenzione ecc.
3. Un funzionario dell'Ufficio del Difensore Civico viene incaricato della tenuta dei beni quale consegnatario.

CAPO VII NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO

Art. 24 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
2. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento - deliberato dal Consiglio Provinciale ed approvato dall'organo di controllo regionale - entra in vigore ad avvenuta pubblicazione speciale secondo l'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 26 INFORMAZIONI AI COMUNI

3. Copia del presente regolamento deve essere inviata a tutti i Comuni della Provincia.